



CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO
Il sessione 2021
ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

16 dicembre 2021 – 11 gennaio 2022

Relatore: ing. Claudia Zambrano

AGENDA

- Ordinamenti nei diversi settori dell'ingegneria
- Competenze professionali

ORDINAMENTI NEI DIVERSI SETTORI DELL'INGEGNERIA

Attività professionali secondo l'art. 46 del D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001

Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

Settore civile ed ambientale

Settore industriale

Settore dell'informazione

ORDINAMENTI NEI DIVERSI SETTORI DELL'INGEGNERIA

Negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

sezione A: Raggruppa gli ingegneri che hanno conseguito una delle lauree quinquennali vecchio ordinamento o una delle lauree Specialistiche di II livello di cui al D.M. 509/99 nonché una delle Lauree Magistrali di cui al D.M. 270/04.

sezione B: Raggruppa gli ingegneri che hanno conseguito uno dei diplomi universitari triennali vecchio ordinamento o una delle Lauree di primo livello di cui al D.M. 509/99 nonché una delle Lauree Triennali di cui al D.M. 270/04.

ORDINAMENTI NEI DIVERSI SETTORI DELL'INGEGNERIA

L'iscrizione nella **SEZIONE A** è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di:
Laurea MAGISTRALE II livello (D.M. 270/04) in una delle seguenti classi:

- **Settore Civile ambientale:**
 - classe LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura
 - classe LM-23 - Ingegneria civile
 - classe LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi
 - classe LM-26 - Ingegneria della sicurezza
 - classe LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- **Settore Industriale:**
 - classe LM-20 - Ingegneria aerospaziale e aeronautica
 - classe LM-21 - Ingegneria biomedica
 - classe LM-22 - Ingegneria chimica
 - classe LM-25 - Ingegneria dell'automazione
 - classe LM-26 - Ingegneria della sicurezza
 - classe LM-28 - Ingegneria elettrica
 - classe LM-30 - Ingegneria energetica e nucleare
 - classe LM-31 - Ingegneria gestionale
 - classe LM-33 - Ingegneria meccanica
 - classe LM-34 - Ingegneria navale
 - classe LM-53 - Ingegneria Scienza e ingegneria dei materiali
- **Settore dell'Informazione:**
 - classe LM-18 - Ingegneria informatica
 - classe LM-21 - Ingegneria biomedica
 - classe LM-25 - Ingegneria dell'automazione
 - classe LM-26 - Ingegneria della sicurezza
 - classe LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni
 - classe LM-29 - Ingegneria elettronica
 - classe LM-31 - Ingegneria gestionale
 - classe LM-32 - Ingegneria informatica

Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere

 **ORDINE**
DEGLI **INGEGNERI**
DELLA PROVINCIA DI **SALERNO**




Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Avellino

ORDINAMENTI NEI DIVERSI SETTORI DELL'INGEGNERIA

L'iscrizione nella **SEZIONE A** è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di:
Laurea SPECIALISTICA II livello (DM 509/99) in una delle seguenti classi:

- **Settore Civile ambientale:**
 - classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
 - classe 28/S - Ingegneria civile;
 - classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;
- **Settore Industriale:**
 - classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
 - classe 26/S - Ingegneria biomedica;
 - classe 27/S - Ingegneria chimica;
 - classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
 - classe 31/S - Ingegneria elettrica;
 - classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
 - classe 34/S - Ingegneria gestionale;
 - classe 36/S - Ingegneria meccanica;
 - classe 37/S - Ingegneria navale;
 - classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
- **Settore dell'Informazione:**
 - classe 23/S - Informatica;
 - classe 26/S - Ingegneria biomedica;
 - classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
 - classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
 - classe 32/S - Ingegneria elettronica;
 - classe 34/S - Ingegneria gestionale;
 - classe 35/S - Ingegneria informatica.

ORDINAMENTI NEI DIVERSI SETTORI DELL'INGEGNERIA

L'iscrizione nella **SEZIONE B** è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di:
Laurea TRIENNALE I livello (D.M. 270/04) in una delle seguenti classi:


- **Settore civile ambientale:**
 - classe L-17 - Scienze dell'architettura;
 - classe L-23 - Scienze e tecniche dell'edilizia;
 - classe L-7 - Ingegneria civile e ambientale;
- **Settore industriale:**
 - classe L-9 - Ingegneria industriale;
- **Settore dell'informazione:**
 - classe L-8 - Ingegneria dell'informazione;
 - classe L-31 - Scienze e tecnologie informatiche;

Laurea TRIENNALE I livello (DM 509/99) in una delle seguenti classi:

- **Settore civile ambientale:**
 - classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
 - classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
- **Settore industriale:**
 - classe 10 - Ingegneria industriale;
- **Settore dell'informazione:**
 - classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
 - classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.

ORDINAMENTI NEI DIVERSI SETTORI DELL'INGEGNERIA

ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI



Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



 **ORDINE**
DEGLI **INGEGNERI**
DELLA PROVINCIA DI **SALERNO**




Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Avellino

ORDINAMENTI NEI DIVERSI SETTORI DELL'INGEGNERIA

ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI



ORDINAMENTI NEI DIVERSI SETTORI DELL'INGEGNERIA

ALBO UNICO NAZIONALE
<https://www.cni.it/albo-unico>



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Home » albo unico

albo unico

elenco speciale professori universitari

albo unico società tra professionisti (stp)



Ricerca ALBO UNICO Ingegneri

Cognome	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
Ordine	Seleziona <input type="button" value="v"/>
Numero Iscrizione	<input type="text"/>

Cerca

Utilizzare il carattere asterisco (*) prima e dopo il nome e il cognome per ampliare la ricerca.

Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere

 **ORDINE**
DEGLI **INGEGNERI**
DELLA PROVINCIA DI **SALERNO**




Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Avellino

COMPETENZE PROFESSIONALI

Sezione "A"

- a) per il settore "**ingegneria civile e ambientale**": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- b) per il settore "**ingegneria industriale**": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- c) per il settore "**ingegneria dell'informazione**": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione "A" le attività ripartite tra i tre settori che implicano l'uso di **metodologie avanzate, innovative o sperimentali** nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Sezione "B"

- a) per il settore **"ingegneria civile e ambientale"**: le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
- b) per il settore **"ingegneria industriale"**: le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

COMPETENZE PROFESSIONALI

Sezione "B"

- a) per il settore **"ingegneria dell'informazione"**: le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

COMPETENZE PROFESSIONALI

PRECISAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E INGEGNERI JUNIOR

Sentenza TAR Campania n. 797 del 14 aprile 2015:

Il giudice amministrativo – attraverso una sentenza in forma semplificata - ha respinto il ricorso avanzato da una società di costruzioni contro l'avvenuto affidamento ad una società concorrente, da parte del Comune di Lapio (SA), dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.

Il ricorrente, secondo classificato, aveva lamentato l'illegittimità dell'aggiudicazione “per violazione dell'art.46 del DPR 328/2001, in quanto gli elaborati dell'offerta tecnica sono stati redatti e sottoscritti da un ingegnere iunior, appartenente alla sezione B del DPR 328/2001, che non sarebbe abilitato per i progetti richiesti dal bando di gara”.

Il TAR Campania è andato invece di diverso avviso e ha dichiarato “palesamente infondato nel merito” il ricorso principale.

Questo in base alle caratteristiche del bando di gara e delle prestazioni concretamente richieste ai concorrenti.

Secondo il Collegio, dato che il bando di gara ha ad oggetto il “Completamento e adeguamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione nel Comune di Lapio”, si tratta in realtà di individuare soluzioni tecniche migliorative della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.

COMPETENZE PROFESSIONALI

PRECISAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E INGEGNERI JUNIOR



U-AZ/15

Circ. n. 554 /XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Ingegneri juniores - competenze professionali -
sentenza Tar Campania 14 aprile 2015 n.797 -
lavori di completamento ed adeguamento della rete
fognaria e dell'impianto di depurazione - attività di
concorso alle attività di progettazione di opere edilizie
- legittimità dell'affidamento - considerazioni

COMPETENZE PROFESSIONALI

PRECISAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E INGEGNERI JUNIOR

Ebbene, attraverso una disamina delle previsioni dell'art.46, comma 3 (nella sentenza c'è un refuso, sul punto), lettera a), DPR 328/2001, sull'attività professionale degli iscritti alla sezione B dell'albo, **il giudice afferma che gli Ingegneri iuniores “possono – per il settore ingegneria civile e ambientale – porre in essere attività di concorso e collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche”**. Ne deriva che l'attività richiesta dal bando di gara rientra chiaramente in tale ipotesi, dato che il progetto da realizzare si fonda su un progetto già a disposizione della stazione appaltante.

Il TAR della Campania si sofferma anche sulla ratio dell'art.46, terzo comma, lett. a), DPR 328/2001 : “La ratio della norma è chiaramente quella di evitare che un ingegnere con qualifica ridotta possa essere affidatario della progettazione di complesse opere pubbliche”, mentre nel caso di specie l'intervento collaborativo dell'Ingegnere iunior serve solo per fornire proposte migliorative che si innestano sul progetto formato dalla stazione appaltante

Vi è quindi, riepilogando, una summa divisio in materia di competenze professionali nel settore civile e ambientale degli iscritti all'albo degli Ingegneri : quando vengono in rilievo soluzioni avanzate, innovative o sperimentali, la competenza spetta agli Ingegneri civili e ambientali della sezione A dell'albo; quando invece si tratta di progetti che prevedono l'utilizzo di metodologie standardizzate, vi è anche la competenza (autonoma) degli Ingegneri civili e ambientali iuniores, ovvero degli iscritti appartenenti alla sezione B.

Si rimanda comunque alla lettura integrale della sentenza allegata, che potrà contribuire a chiarire meglio l'ambito di privativa e le possibilità di intervento dell'Ingegnere iunior.



COMPETENZE PROFESSIONALI

PRECISAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E INGEGNERI JUNIOR

**Sentenza Consiglio di Stato n. 776 del 25 febbraio 2016 in materia di gare
d'appalto:**

Nel testo della pronuncia i giudici hanno ricordato che l'art. 46 del dpr n.328/01 determina che gli **ingegneri junior** (ovverosia quelli con laurea triennale e iscritti nella sezione B dell'Albo) **possano collaborare con gli ingegneri della sezione A** (cioè con quelli che hanno completato il ciclo di studi) ma solo nel settore delle opere edili. **Gli ingegneri junior hanno competenze proprie solo in materia di edilizia privata.** La progettazione di opere per la difesa del suolo, le depurazioni e gli impianti civili per l'ambiente e il territorio sarebbero invece di esclusiva competenza degli ingegneri iscritti nella sezione A. Per tali attività pertanto (ed in base all'art. 45 del decreto sopramenzionato), non è prevista nessuna attività di collaborazione o concorso.

COMPETENZE PROFESSIONALI

[HOME](#)[CNI](#)[MEDIA](#)[CIRCOLARI](#)[TEMI](#)[ALBO UNICO](#)[CONTATTI](#)[INTERNATIONAL](#)[LOGIN](#)

I



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Home » media » news » 2016 » ania lopez, consigliere iunior del cni

ANIA LOPEZ, CONSIGLIERE IUNIOR DEL CNI

"L'interpretazione delle competenze dell'ingegnere iunior è complessa"

L'Ing. Ania Lopez, Consigliere Iunior del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, interviene a proposito della sentenza del Consiglio di Stato sulle competenze dell'ingegnere iunior.

Ing. Lopez, l'ultima sentenza del Consiglio di Stato sul tema delle competenze dell'ingegnere iunior nelle gare d'appalto (la numero 776 del 25 febbraio 2016) sta provocando una serie di discussioni. Lei che interpretazione ne da?

"Dare oggi un'interpretazione equilibrata delle competenze degli ingegneri di primo livello è arduo e complesso. Purtroppo il percorso universitario triennale non ha sortito gli effetti sperati. I laureati di primo livello in ingegneria non hanno trovato, come si auspicava, uno sbocco professionale nell'industria. Tuttavia, i nostri colleghi sono riusciti a portare avanti la professione, anche in autonomia".

Che effetti sta avendo la crisi sugli ingegneri iunior, rispetto ai loro colleghi



evidenza



servizi
convenzioni



l'ingegnere
italiano



il giornale
dell'ingegnere



avvisi
e bandi



centro
studi



formazione



working

news

[rassegna stampa](#)[comunicati stampa](#)[newsletter](#)[multimedia](#)[comunicati speciali](#)[l'ingegnere italiano](#)

Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO

Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO



Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Avellino

COMPETENZE PROFESSIONALI

Cosa si può fare realisticamente in termini di percorsi universitari?

“La giurisprudenza offre degli elementi di ambiguità. Il CNI, proprio al fine di eliminare tali ambiguità, ha ipotizzato una diramazione del percorso triennale in due distinti indirizzi : laurea di primo livello “professionalizzante”, per coloro che avessero intenzione di procedere, subito dopo il conseguimento del titolo, alla ricerca di un’occupazione; laurea di primo livello “propedeutica”, per coloro che, invece, fossero intenzionati al prosieguo del percorso formativo universitario ed al conseguimento della laurea magistrale. Del resto oggi l’Europa ci richiama ad una revisione dei percorsi formativi universitari in sintonia con le politiche comunitarie”.

Cosa vi riproponete per il futuro?

“Il cammino è ancora lungo. Posso affermare che il CNI è aperto al confronto e cerca di promuovere proposte condivise, non solo all’interno della nostra casa comune. Continueremo a rivendicare la nostra identità professionale e la nostra cultura comune, pur nelle differenze”.

Roma 25 marzo 2016

Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Ufficio stampa

Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell’Ingegnere

 **ORDINE**
DEGLI **INGEGNERI**
DELLA PROVINCIA DI **SALERNO**




Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Avellino

COMPETENZE PROFESSIONALI

LAUREE PROFESSIONALIZZANTI



COMPETENZE PROFESSIONALI

LAUREE PROFESSIONALIZZANTI

lo scorso 21 novembre il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha ricevuto una delegazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (formata dal Presidente Armando Zambrano e dal Consigliere Delegato Angelo Domenico Perrini), del Consiglio Nazionale dei Geometri (Presidente Maurizio Savoncelli) e del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (Presidente Claudio Guasco). Oggetto dell'incontro sono stati i percorsi formativi propedeutici all'accesso alle tre professioni tecniche, con un particolare riferimento alle nuove lauree di primo livello ad orientamento professionale.

Nel corso dell'incontro istituzionale sono state illustrate al Ministro le posizioni già precedentemente condivise fra i tre Consigli nazionali: in particolare si sono espressi giudizi critici specialmente nel settore civile, sull'attuale assetto formativo dei corsi di laurea in Ingegneria (basato sul modello 3+2), evidenziando come la grande maggioranza dei laureati interessati al predetto settore propenda per la prosecuzione degli studi ed il conseguimento della Laurea Magistrale.

È stata espressa una valutazione favorevole circa l'opportunità di istituire nuovi corsi di Laurea ad esclusivo orientamento professionale, che consentano però specificamente ed unicamente l'accesso alla professione di Geometra e di Perito Industriale. Tali percorsi dovranno essere distinti nominalmente da quelli esistenti e dovrà impedirsi che questi percorsi garantiscano l'automatico accesso ai corsi di Laurea Magistrale.

1
na.it

COMPETENZE PROFESSIONALI

LAUREE PROFESSIONALIZZANTI

Nel corso dell'incontro il Ministro ha proposto l'introduzione di percorsi professionali post laurea, propedeutici all'iscrizione all'Albo, che porterebbero, ragionevolmente, ad una più utile fruizione della formazione continua abilitante, considerati dal Ministro estremamente utili per la formazione professionale nonché di contenuti e programmi funzionali all'acquisizione di competenze certificate.

Nell'occasione si è accolto con favore la disponibilità da parte del Ministro ad aprire un confronto, esteso anche alle altre professioni tecniche, al fine di apportare tutti i miglioramenti possibili alla normativa attuale (DPR 328/2001) che risulta gravata da alcune evidenti e già segnalate criticità.

COMPETENZE PROFESSIONALI

PRECISAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTI-GEOMETRI-INGEGNERI

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto

- Capo IV «Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto»

Art. 51: Sono di spettanza dell'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Come si rileva le competenze sono vastissime e molto genericamente definite peraltro naturalmente non inclusive di alcuni settori sorti sviluppatasi in tempi successivi.

Tali circostanze hanno dato luogo a frequenti **conflitti di competenza con gli architetti e soprattutto con i geometri** cui hanno fatto seguito numerosi pronunciamenti, talora contrastanti, dell'Autorità Giudiziaria.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Per quanto riguarda la delimitazione delle competenze degli ingegneri nei confronti degli **architetti** si richiama quanto disposto dall'art. 52 del già citato Regolamento di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che afferma:

*“Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909 n. 364 per l'antichità e le belle arti (trattasi della Legge sulla protezione delle cose d'interesse storico, artistico, archeologico ora Legge 1° giugno 1939 n. 1089), sono di spettanza della professione di architetto; **ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere**”.*

Sono ovviamente esclusi dalle competenze dell'architetto gli impianti, le infrastrutture (strade, acquedotti, fognature, ecc.) ed in genere tutto quanto esula dal campo dell'ingegneria civile.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Per esaminare invece dettagliatamente i limiti di competenza dei **geometri** si fa riferimento al R.D. 11 febbraio 1929 concernente la regolamentazione per la relativa professione.

L'art. 16 di detto Decreto specifica, infatti, dettagliatamente le funzioni che possono svolgere i geometri, mentre il successivo art. 18 precisa le numerose funzioni che sono comuni agli ingegneri civili ai quali viene riconosciuta inoltre la facoltà di compiere la stima dei fondi e delle aree nonché la stima delle servitù rurali e dei danni ai fabbricati.

Si ritiene peraltro opportuno segnalare i quattro principali motivi di contrasto tra ingegneri e geometri.

Anzitutto il concetto di “**modeste costruzioni civili**” che da tempo la Giurisprudenza ha inteso interpretare non tanto in senso quantitativo quanto in senso qualitativo.

In secondo luogo riguardo alle opere con struttura metallica o in cemento armato per le quali ugualmente in giurisprudenza è stato acquisito il principio secondo cui sono escluse dalla competenza dei geometri (e dei periti) e sono riservate alla competenza degli ingegneri e degli architetti.

In terzo luogo i fabbricati industriali che rientrerebbero nelle competenze del geometra solo nel caso di edifici ad uso agricolo di limitata importanza.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

24/04/2015 U-ss/2869/2015



presso il
Ministero delle Giustizie



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

cemento armato, dato che **la progettazione e direzione delle strutture in cemento armato, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solamente agli Ingegneri ed Architetti, iscritti nei relativi albi professionali.**

Le rappresentanze degli Ingegneri avevano impugnato una delibera di giunta comunale contenente indirizzi operativi agli Uffici tecnici, relativamente ai procedimenti amministrativi in materia edilizia, compresa l'indicazione che, "tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc 1500".

Il TAR Veneto, con la sentenza n.1312/2013, aveva escluso che la delibera fosse da annullare, in quanto - a suo dire - con essa non erano state esercitate funzioni a carattere normativo in materia di competenze professionali, "bensì erano state solo impartite ai competenti Uffici dell'amministrazione direttive di carattere generale, prive peraltro di vincolatività".

Altro argomento utilizzato dal giudice veneto per respingere il ricorso era stato che la normativa vigente non escludeva del tutto la competenza del Geometra in ordine alla progettazione delle costruzioni civili, "essendo stato abrogato il RD 16 novembre 1939 n.2229, per effetto del d.lgs. 13 dicembre 2010 n.212" (cd "taglia-leggi").

A seguito del ricorso in appello proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, con l'intervento *ad adiuvandum* del CNI, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, andando di contrario avviso, ha fissato i seguenti principi :

- 1) Anche se la materia delle professioni rientra nella legislazione concorrente tra Stato e Regioni, **"l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti, è riservata allo Stato"** ;
- 2) **Nessun potere normativo in materia di professioni, neppure a livello regolamentare, è rinvenibile in capo ai Comuni ;**

U-MC/15

Circ. n. 526 /XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali dei Geometri - progettazione e direzione lavori di costruzioni civili con impiego di cemento armato - **sentenza Consiglio di Stato 23 febbraio 2015 n.883** - competenza esclusiva di Ingegneri ed Architetti - illegittimità dell'affidamento ad un Geometra e nullità della delibera della Giunta comunale - considerazioni

Con la presente si trasmette in allegato la sentenza del **Consiglio di Stato, V Sezione, 23 febbraio 2015 n.883**, che ha visto il Comune di Torri del Benaco e il Collegio dei Geometri di Verona contrapposti all'Ordine degli Ingegneri di Verona e al CNI, relativamente alle competenze professionali dei Geometri in materia edilizia e di costruzioni con impiego di cemento armato.

La sentenza del giudice amministrativo di secondo grado ribalta la decisione negativa del TAR Veneto, 20 novembre 2013 n.1312, che aveva previsto una parziale (e discutibile) apertura alle istanze dei Geometri in tema di cemento armato.

Oggi viene invece ad essere definitivamente chiarito che i **professionisti Geometri non possono progettare edifici in**

C/Novembre, 114
7/Basso, Italy
39 46 6976701
veria@con-ordine-
terio@ingegneri.it
autonimgov.it

Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO



Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Avellino

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
21/07/2014 U-ac/4378/2014



U-AZ/14

Circ. n. 399/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali dei geometri in ambito strutturale – richiesta della Regione Toscana di parere al Consiglio di Stato in sede consultiva concernente i limiti delle competenze professionali dei tecnici geometri – richiesta di parere al Consiglio Nazionale – **memoria del CNI datata 23 giugno 2014** – trasmissione e considerazioni

Con la presente si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la memoria inviata dal Consiglio Nazionale alla Regione Toscana in data 23 giugno 2014, sulle competenze professionali dei tecnici geometri in ambito strutturale.

L'avviso del Consiglio Nazionale Ingegneri (e quello del Consiglio Nazionale Architetti) era stato sollecitato dal Consiglio di Stato, Seconda Sezione, davanti a cui pende una richiesta di parere consultivo della Regione Toscana, avente ad oggetto : *“Limiti delle competenze professionali dei tecnici geometri per quanto rilevante ai fini dello svolgimento delle funzioni degli uffici*

Il Presidente della Regione Toscana, infatti, nell'agosto del 2012, si era rivolto al Consiglio di Stato in sede consultiva, esponendo le problematiche derivanti per gli Uffici tecnici del Genio civile, nell'attività di verifica dei progetti presentati, da presunte incertezze nell'applicazione ed interpretazione della normativa che regola la professione di Geometra (essenzialmente l'art.16 del RD 11 febbraio 1929 n.274).

In particolare, la Regione Toscana ha sollevato dei dubbi sulla competenza dei tecnici geometri per le civili costruzioni che comportano la realizzazione di strutture in cemento armato (ad esempio, se vada sempre esclusa la competenza dei geometri per la progettazione di opere in cemento armato, oppure se essa sia in via eccezionale da ammettersi, qualora e nei casi in cui venga in rilievo la “modestia” dell'opera).

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, in un parere espresso sulla vicenda, ha sostenuto, tra l'altro, che l'abrogazione dell'art.1 del RD n.2229 del 1939 (*“Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato”*) ad opera del decreto legislativo 13 dicembre 2010 n.212 (*cd “taglia-leggi”*) abbia comportato il venir meno della competenza esclusiva degli Ingegneri e degli Architetti per il calcolo delle strutture in cemento armato.

E' di immediata evidenza l'importanza e la delicatezza della questione, che – se non adeguatamente chiarita – potrebbe comportare l'adozione di un parere che mette in discussione l'assetto delle competenze professionali risultante dalla costante giurisprudenza amministrativa e della Corte di Cassazione.

Allo scopo di evidenziare il corretto quadro normativo e giurisprudenziale in materia di competenze professionali sulle strutture in cemento armato, il CNI – con l'ausilio dei suoi consulenti legali – ha redatto un approfondito studio della problematica, che è stato trasmesso alla Regione Toscana, sotto forma di una **memoria datata 23 giugno 2014** (in allegato).

Il parere del CNI esclude totalmente che dalla intervenuta abrogazione dell'art.1 del RD n.2229/1939 possa derivare un ampliamento delle competenze professionali dei tecnici Geometri.

COMPETENZE PROFESSIONALI

3) Riguardo la delimitazione delle competenze professionali tra l'attività dei Geometri e quella degli Ingegneri, **"esula dalla competenza dei Geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli Ingegneri ed agli Architetti iscritti nei relativi albi professionali"**.

Questo perché la privativa professionale dei Geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato (solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) dell'art.16 RD n.274/1929, "purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone").

Non solo. Il Consiglio di Stato **esclude anche che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei Geometri.**

Viene poi evidenziato che i limiti posti dal RD n.274/1929 alla competenza professionale dei Geometri, da un lato, rispondono ad una scelta precisa del Legislatore, per evidenti ragioni di pubblico interesse, e lasciano all'interprete ristretti margini di discrezionalità; dall'altro lato, indicano, di contro, "un preciso requisito, ovvero la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili da detti tecnici anche nel caso di impiego di cemento armato".

Come si vede, la pregevole ed elaborata sentenza del giudice amministrativo di secondo grado passa in rassegna le *argomentazioni* solitamente utilizzate dalle rappresentanze istituzionali dei Geometri per rivendicare un ampliamento (o una lettura "evolutiva") delle loro competenze, *rigettandole una ad una.*

Così, di fronte alla tesi secondo cui la legge professionale della categoria (art.16 RD 11 febbraio 1929 n.274) sarebbe stata integrata in senso ampliativo o comunque aggiornata dalle discipline successive sulle costruzioni in cemento armato e sulle costruzioni in zona sismica (art.2 legge 5 novembre 1971 n.1086 e

art.17 legge 2 febbraio 1974 n.64), il supremo consesso del Giudice Amministrativo replica che **dette normative si limitano a richiamare i limiti delle competenze professionali stabiliti per i Geometri dalla antecedente legge professionale.**

Interessante (anche se non nuova) è poi l'affermazione - in tema di legittimazione ad agire - che gli Ordini professionali possono ricorrere in giudizio sia per reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia "per perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme".

Facendo applicazione dei principi soprarichiamati il Consiglio di Stato ha accolto i motivi di appello avanzati dalle rappresentanze della Categoria degli Ingegneri.

Innanzitutto è viziata per incompetenza la delibera del Comune, non avendo, come visto, i Comuni alcun potere normativo in tema di professioni. Diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, la delibera impugnata non si risolve infatti in "mere direttive interne di natura organizzativa", bensì esplica i suoi effetti incidendo direttamente sulla disciplina delle professioni di Ingegnere e Geometra, riservata allo Stato.

In secondo luogo, sussiste anche la violazione dell'art.16 del RD n.274 del 1929 che, individuando l'oggetto ed i limiti della professione di Geometra, "lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità", **con esclusione quindi di una interpretazione estensiva o evolutiva di detta disposizione**, "che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica".

Il Consiglio di Stato, a seguito di un articolato percorso argomentativo, accogliendo il ricorso in appello, ha in conclusione ristabilito una corretta lettura delle norme che regolano la professione di Geometra e di Ingegnere.

Viene quindi annullata la delibera del Comune di Torri del Benaco e condannato il Comune ed il Collegio dei Geometri della Provincia di Verona al pagamento delle spese di giudizio (oltre 16.000,00 €), a favore dell'Ordine degli Ingegneri di Verona.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
e...
In bocca al lupo